



COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

TIPO ANNO NUMERO
REG.PG/ 2010/201747
DEL 6/8/2010

AL PRESIDENTE CPA DI
BOLOGNA

AI COMPONENTI DELLE CRA
DELL'EMILIA-ROMAGNA

ALLA CNA
COMITATO REGIONALE
VIA RIMINI, 7
40128 BOLOGNA

ALLA CONFARTIGIANATO
VIA LUDOVICO BERTI 7
40131 BOLOGNA

FEDERLIBERE CLAAI E.R.
VIA BEGARELLI, 31
41100 MODENA

ALLA FED. REG. CASA
VIA FRANCESCO TORTA 8/10
29100 PIACENZA

Oggetto: Parere su somministrazione di cibi e bevande

La Commissione Regionale per l'Artigianato, presa visione del quesito inviato dalla CPA di Bologna il 30/06/2010 prot. 20347, in merito all'oggetto nella seduta del 27/07/2010 espone quanto segue:

L'articolo 3 della legge n. 443/85 esclude dal novero delle attività artigianali quella di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, *"salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa"*.

L'art. 5 comma VI aggiunge che per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, non si applicano alle imprese artigiane le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o alla relativa autorizzazione amministrativa.

Dal combinato disposto delle due norme si ricava che all'imprenditore artigiano è consentita la vendita dei propri prodotti purchè questa avvenga nei locali di produzione, o ad essi contigui, e tale vendita sia strumentale e accessoria all'esercizio dell'impresa.

In realtà è possibile interpretare estensivamente nel senso di attribuire alla vendita dei propri prodotti, più che una fase strumentale o accessoria, la fase finale del processo produttivo che si articola in varie e distinte fasi: dall'acquisizione delle materie prime e dei beni strumentali, alla elaborazione e trasformazione, alla predisposizione dell'offerta ed appunto alla commercializzazione del prodotto finale.

Come già chiarito nel parere del Consiglio Nazionale dell'Artigianato del 6 luglio 1993, ciò che invece caratterizza la somministrazione consiste *“nella cessione di un prodotto in senso complementare rispetto alla prestazione di uno specifico servizio nei confronti della clientela, che può essere effettuato per il tramite di apposite attrezzature predisposte dall'esercente ed offerte al cliente, quindi con offerta di servizi diversi considerati dall'imprenditore nel prezzo quale servizio aggiuntivo prestato.*

Non assume invece rilevanza il fatto che l'artigiano utilizzi per la commercializzazione dei propri prodotti, dei beni non direttamente prodotti dall'impresa, quali involti, cartoncini, coni, coppette, ecc, la cui utilizzazione risulta indispensabile per il consumo del prodotto, né la predisposizione di spazi idonei quali un chiosco, sedie e tavoli, qualora i clienti ritirino personalmente al banco il prodotto.

Ulteriori precisazioni vengono da giurisprudenza assodata per cui s'intendono per locali contigui quelli non semplicemente vicini ma che abbiano almeno un punto di contatto tra loro; inoltre per vendita nel luogo di produzione si deve intendere i locali ove si svolge integralmente l'intero ciclo produttivo, non essendo sufficiente che negli stessi si svolga solo una fase, ancorchè finale, del ciclo medesimo.

(Pretura di Firenze 15/12/1989 e TAR Lombardia 5 febbraio 1987 n. 84)

Nella pratica è consigliabile valutare caso per caso al fine di non incorrere nel mancato rispetto delle peculiarità proprie dell'attività artigianale.

Nel caso in specie prospettato nel quesito, essendo prevalente l'attività artigiana su quella di somministrazione, nulla osta all'iscrivibilità all'Albo delle imprese artigiane.

Il termine somministrazione non è corretto perchè il chiosco non effettua somministrazione ma solo attività artigiana di produzione piadine e commercio ambulante di bibite analcoliche, dolci ecc.

Il termine somministrazione contenuto nell'autorizzazione sanitaria non ha valenza amministrativa, ma è un termine errato perchè significa che l'azienda produce e vende piadine.

Il Presidente CRA
Gluco Cavassini

Camera dell'Economia

Prot. n.2010-20374/CPA/GDC/ap

Bologna, 30/06/2010

Alla
COMMISSIONE REGIONALE
PER L'ARTIGIANATO
V.le Aldo Moro 44
40127 BOLOGNA

c.a. dr. Gottardi

OGGETTO: Richiesta parere.

Si fa riferimento ad una segnalazione pervenuta a questo ufficio, con la quale si chiedeva di accertare la sussistenza dei requisiti artigiani per l'impresa "Chiosco Master di Strada Marisa", con sede a Imola, Piazzale Leonardo da Vinci 1, in relazione ad un presunto esercizio di somministrazione degli alimenti preparati. Alla nota erano allegate alcune foto del locale dove si svolge l'attività imprenditoriale (che si allegano).

La C.P.A. di Bologna, nella riunione del 26/04/2010 deliberava di procedere ad un sopralluogo, al fine di verificare se l'attività svolta dall'impresa suddetta fosse riconducibile ad attività artigiana di sola "produzione di piadine, crescioni, piade fritte e ficattola" o ad attività di somministrazione di cibi e bevande.

L'accertamento ha rilevato che i clienti ritirano personalmente al banco i prodotti ordinati e poi si siedono ai tavoli per il consumo. Nel corso del sopralluogo sono stati visionate le licenze. L'impresa suddetta risulta essere stata iscritta al Registro delle Imprese dal 25/01/1993 con attività dichiarata "commercio ambulante di piadine imbottite e non, bibite analcoliche e dolci; (dal 02/04/2002) produzione di piadine, crescioni, piade fritte, ficattola.". Dal 01/01/2009, l'impresa ha chiesto l'iscrizione all'Albo Artigiani, dichiarando che l'attività artigiana era diventata prevalente su quella commerciale. Nella documentazione allegata all'istanza figura una memoria a firma della titolare nella quale viene esplicita l'attività svolta e comprensiva anche delle autorizzazioni comunale e sanitaria. In particolare la lettera dell'ASL di Imola contiene un parere favorevole alla "produzione, vendita, somministrazione di: piadine, crescioni, panini, salumi e formaggi ecc." ma esprime parere contrario alla produzione e somministrazione di "primi e secondi piatti da confezioni monodose surgelate e alla preparazione di insalate miste".

Sulla scorta della documentazione acquisita e preso atto di quanto accertato, la CPA di Bologna nella riunione del 24/05/2010, ha deliberato di richiedere un parere a codesta spett.le CRA in ordine alla seguente questione:

- l'attività artigianale di produzione di alimenti, seguita dalla somministrazione al pubblico in locale arredato con tavolini, sedie, comprensivo di servizio di posateria, bicchieri ecc. senza servizio al tavolo, mantiene la qualità "artigiana" (considerando l'attività di somministrazione soltanto "strumentale e accessoria all'attività d'impresa"), oppure la presenza di tavoli e sedie idonee alla consumazione sul posto degli alimenti e bevande caratterizza l'attività svolta come commerciale?

Nell'attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

IL SEGRETARIO CPA

(Giovanni Di Conza)

